



CAMERA DI COMMERCIO
DELLE MARCHE

Registro Imprese 01 Segret. coord. progetti speciali

OGGETTO: Cancellazione dal Registro Imprese ai sensi dell'art. 2495 c.c.

IL CONSERVATORE

Richiamati:

- l'art. 2188 c.c. "Registro delle imprese" e segg.;
- la legge n. 580 del 29/12/1993, in particolare l'art. 8 "Registro Imprese" ed il relativo Regolamento di attuazione il DPR n. 581 del 07/12/1995;
- l'art 40 "Semplificazione delle procedure di cancellazione dal registro delle imprese e dall'albo degli enti cooperativi" del D.L. 76 del 16/07/2020 conv. L. n. 120/2020;
- la legge n. 241 del 07/08/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- la disposizione del Conservatore del 21/12/2022 avente ad oggetto: Procedure per le cancellazioni d'ufficio massive di imprese e società non operative;

Visto l'art. 2492 c.c., come modificato dal D.L. 76 del 16/07/2020 conv. L. n. 120/2020, "Bilancio finale di liquidazione" che dispone che il liquidatore depositi il bilancio finale di liquidazione nel Registro Imprese e che nei 90 giorni successivi all'iscrizione dell'avvenuto deposito, ogni socio può proporre reclamo davanti al tribunale;

Visto il medesimo art. 2492 c.c. che in ordine ad eventuali reclami, stabilisce che "entro i cinque giorni successivi alla presentazione del reclamo, il cancelliere comunica la notizia in via telematica, ai fini dell'annotazione, al competente ufficio del registro delle imprese";

Visto l'art. 2495 c.c., come modificato dal D.L. 76 del 16/07/2020 conv. L. n. 120/2020, "Cancellazione della società" che al comma 2 dispone che decorsi cinque giorni dalla scadenza del termine di 90 giorni per proporre il reclamo, "il conservatore del registro delle imprese iscrive la cancellazione della società qualora non riceva notizia della presentazione di reclami da parte del cancelliere";

Vista la disposizione del Conservatore del 21/12/2022 "Procedure per le cancellazioni d'ufficio massive di imprese e società non operative" che stabilisce che "nei procedimenti d'ufficio ex art. 2495 CC, c. 2, il Conservatore adotta direttamente il provvedimento di cancellazione delle società per le quali siano decorsi i giorni senza che sia pervenuta notizia di reclamo";

Considerato che il controllo delle liste "Cruscotto qualità" di Infocamere estratte in data 23 e 26 aprile 2024, nonché delle segnalazioni puntuali di posizioni emerse nel corso di altre attività istruttorie del registro imprese, ha evidenziato le seguenti società che hanno depositato il bilancio finale e sono tuttora iscritte nel Registro delle Imprese:



	PV	N. REA	Denominazione	Cod. Fiscale	Data iscrizione avvenuto deposito del bilancio finale di liquidazione
1.	AN	156034	LUCKY - S.R.L. IN LIQUIDAZIONE	02027210422	11/11/2022
2.	AN	283198	NEW DREAM SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA IN LIQUIDAZIONE	02927580429	20/10/2023
3.	AN	193772	ENERGY RESOURCES SOLAR PLANT 5 S.R.L. IN LIQUIDAZIONE	02516300429	30/10/2017
4.	PS	169094	NUOVA IDEAL 3 S.R.L. - IN LIQUIDAZIONE	02284580418	16/02/2023
5.	AP	95103	EDILMARINO - S.R.L. - IN LIQUIDAZIONE	00492360411	15/09/1994

Appurato che per ognuna delle società sopra indicate sono decorsi i termini di cui all'art. 2495 c.c. comma 2, senza che sia stata ricevuta notizia da parte del cancelliere della presentazione di reclami; Ritenuto necessario, particolarmente per quelle di esse per cui l'iscrizione dell'avvenuto deposito del bilancio finale di liquidazione è avvenuta prima del 15 settembre 2020, data di entrata in vigore delle disposizioni introdotte dal D.L. 76/2020 conv. con mod. dalla L. 120/2020, informare la cancelleria territorialmente competente al fine di escludere l'esistenza di eventuali reclami avverso il bilancio di liquidazione;

Visto in particolare le note informative inviate alle Sezioni Civili dei Tribunali di

- Ancona (note prott. n. 145503 del 14/05/2024 e n. 50693 del 28/05/2024);
- Pesaro (nota prot. n. 45501 del 14/05/2024);
- Ascoli Piceno (nota prot. n. 51442 del 30/05/2024)

e visto che il Tribunale di Pesaro ha confermato l'assenza di opposizioni con nota di riscontro pervenuta in data 15/05/2024 e che non sono ad oggi pervenuti riscontri delle cancellerie dei Tribunali di Ancona e Ascoli Piceno;

Ritenuto pertanto che si sia verificata la fattispecie prevista dall'art. 2495 c.c.;

Ravvisata la propria competenza secondo la previsione di cui all'art. 40 c. 1 del D.L. n. 76/2020



conv. L. n. 120/2020;

Ritenuto infine che questa procedura d'ufficio si configuri come atto dovuto e vincolato a seguito della sussistenza di una serie di condizioni previste dalla norma, per cui il presente provvedimento conclusivo non deve essere né notificato né dà possibilità di reclamo;

DETERMINA

- 1) di iscrivere la cancellazione d'ufficio delle società di capitali in liquidazione sopra indicate, ai sensi dell'art. 2495 secondo comma del codice civile;
- 2) di provvedere alla stabile pubblicazione del presente provvedimento nella specifica sezione del sito istituzionale "Cancellazione d'ufficio dal Registro delle Imprese".

IL CONSERVATORE

Dott. Fabrizio Schiavoni

[Firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005]